

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CABRAS, CALVI, AZZARÀ, ALBERTI, BENASSI, CAPPUZZO, CORLEONE, FERRARA Pietro, FRANZA, FONTANA Elio, GAMBINO, IMPOSIMATO, LOMBARDI, MURMURA, PISANÒ, SARTORI, SIRTORI, TRIPODI e VETERE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1991

Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n. 94, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 23 marzo 1988, n. 94, ha assegnato alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari il termine di tre anni per ultimare i suoi lavori e presentare al Parlamento una relazione conclusiva. Essendosi la Commissione insediata il 28 luglio 1988, il termine previsto scadrà il 28 luglio 1991: essa ha svolto un'intensa attività presentando, oltre alle due relazioni annuali previste dalla legge (*Doc. XXIII, n. 12 e n. 23*), numerose altre relazioni in ordine all'approfondimento di temi previsti dai compiti di istituto.

Le circostanze consigliano di continuare l'attività di verifica dell'attuazione delle leggi vigenti finalizzate al contrasto delle

attività criminali in tutto il Paese, con particolare riferimento delle associazioni di tipo mafioso. È altresì opportuno accertare la congruità dell'azione dei pubblici poteri, allo scopo di formulare proposte di carattere legislativo e amministrativo, alla luce di indagini in corso in diverse aree metropolitane.

Sembra utile un aggiornamento ulteriore e conclusivo in ordine alla dinamica delle organizzazioni criminali ed alle ipotesi di coordinamento dell'azione da esse svolta nel territorio nazionale.

È emersa altresì l'opportunità di delineare un bilancio complessivo dell'azione della Commissione parlamentare d'inchiesta e della funzione che è certamente in grado di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

svolgere, anche in relazione ai poteri ad essa attribuiti dalla legge istitutiva. Tale giudizio potrà essere utilizzato, nella prossima legislatura, per giudicare sull'utilità di adottare iniziative legislative volte ad istituire una Commissione parlamentare bicamerale con poteri simili o analoghi.

Va infine ricordato che con il Doc. XXIII, n. 30, trasmesso ai Presidenti delle Camere il

20 marzo 1991, la Commissione ha individuato criteri per l'autoregolamentazione dei partiti in materia di designazione dei candidati alle elezioni politiche e amministrative. Appare necessaria una verifica, da parte della Commissione, degli effetti dell'applicazione dei criteri stessi in occasione delle prossime scadenze elettorali, particolarmente in aree ad alta densità mafiosa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n. 94, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari deve ultimare i suoi lavori riferendo al Parlamento, è prorogato fino al 30 giugno 1992.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.